

Dott. Enrico Moriconi
Medico Veterinario, Ordine Medici veterinari provincia di Torino n. 421.
Già Dirigente ASL TO 3 Collegno Pinerolo
Consulente Etologia e Benessere degli animali
Garante dei diritti animali della Regione Piemonte

Torino 23.12.19

PARERE PRO VERITATE

**OGGETTO: TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Proc. R.G. NR 3700/19 – R.G.GIP
22402/19**

Mi è stato richiesto un parre relativamente alla vicenda del Procione oggetto del Procedimento interessato.

Relativamente all'animale in questione il punto critico è la sua collocazione tra gli animali catalogati come pericolosi ai sensi dell'art. 6 della legge 150/92, pertanto la mia analisi sarà relativa alla presunta pericolosità del procione oggetto del procedimento giudiziario.

Sul concetto di pericolosità

Innanzitutto occorre rilevare che l'attribuzione per legge di una presunta "pericolosità" si regge su una classificazione di specie mentre nel caso di esseri viventi quali sono gli animali l'effettiva pericolosità si deve mettere in relazione alle caratteristiche individuali dell'animale stesso, che diventano fondamentali quando si fa riferimento ad un singolo animale e non ad una specie nel suo complesso. Cioè il legislatore può prescrivere legittimamente dei divieti però nei singoli casi il ragionamento è imprescindibile dalla valutazione dell'animale oggetto del contenzioso.

Quasi stupisce ritrovare in un testo legislativo italiano il termine generico di pericolosità, poiché non si può non ragionare sul lungo percorso temporale e sulle relative discussioni che hanno caratterizzato le riflessioni sulla necessità di imporre o meno restrizioni alla detenzione di alcune specie di cani, che sono poi sfociate nella decisione di non assegnare a nessuna razza canina in via di principio tale caratteristica, sulla base della convinzione che qualsiasi animale non sia pericoloso di per se stesso, ma possa costituire un pericolo conseguentemente alle modalità di detenzione da parte dell'umano che ne ha la responsabilità.

Certamente risulta fondamentale la tempistica della pubblicazione del testo legislativo italiano risalente al 1992 quando l'attenzione dei legislatori si può definire non così attenta a quanto emergeva già in termini di difesa degli animali nella società italiana.

Come conferma dell'importanza del cambiamento del clima sociale e civile delle società europee, si segnala il fatto che il Regolamento U.E. n. 1443/2014 include i procioni tra i possibili animali da compagnia.

Nel tempo intercorso tra il 1992 e il 2014, un documento legislativo prende atto che il procione non solo non è pericoloso ma può essere considerato animale da compagnia.

A parte riflessioni di altro e diverso tipo, il principio basilare rimane la considerazione che il concetto di pericolosità, scientificamente, deve essere declinato in modo diverso se ci si riferisce ad una specie o razza e se invece si considera un singolo soggetto.

Una specie o una razza può essere definita pericolosa sulla base di elementi oggettivi ma anche spesso soggettivi però il singolo animale è "pericoloso" solo se manifesta specifiche modalità comportamentali. Ad esempio il leone è certamente un animale appartenente ad una specie

pericolosa ma un singolo soggetto può essere ambientato e non manifestare alcun elemento che lo faccia giudicare come individualmente pericoloso, tanto che possono essere presenti nelle strutture circensi.

Scientificamente la definizione di pericolosità è oltremodo ambigua poiché è ovvio che vi sono caratteri specifici di specie, quali le dimensioni o l'aggressività, che rientrano tra gli elementi che si possono ascrivere al concetto di pericolo ma, sempre scientificamente, non si può ignorare che ogni individuo animale ha un proprio carattere, un proprio vissuto, una personale vita vissuta che ne influenza le modalità di risposta di fronte ai diversi stimoli che provengono dal mondo e dall'ambiente circostante.

Se si fa riferimento, ad esempio, al caso più classico di pericolosità, che è quella di comportamento aggressivo, etologicamente si ammette universalmente che l'aggressività di un animale è una risposta che risiede nel basilare modo di reagire ad una minaccia reale o presunta per l'animale stesso. Ogni animale, di qualsiasi classe, specie e razza di fronte ad una minaccia, di qualsiasi tipo, sia che provenga da una consimile, da un altro animale o da un essere umano, risponde con il riflesso, ben descritto, di "fuggi o combatti", cioè in base al grado di pericolo percepito e alle possibilità ambientali il soggetto può scappare oppure aggredire, con l'aggressione che diventa il procurarsi una via d'uscita in modo violento.

Questa considerazione, che non si può ignorare, è alla base del principio per cui se è possibile parlare di pericolosità a proposito di classe, specie o razza non lo è sulla base della valutazione individuale di un singolo animale. Poiché a livello generale ad un senso generico mentre a livello individuale si devono rispettare le conoscenze scientifiche secondo le quali l'aggressività, e quindi la pericolosità, dipende da un insieme di fattori che determinano le risposte del singolo animale e pertanto un animale di una specie definita pericolosa in senso generale può non esserlo a livello di soggetto singolo.

Certamente atti legislativi che determinino la pericolosità sulla base di classe o specie degli animali peccano di imprecisione se non ammettono la possibilità di valutazioni individuali.

Sulla base delle conoscenze scientifiche, nel caso del procione, è molto più scientificamente corretto il Regolamento europeo 1443/2014 che ammette la specie tra quelle mantenibili come animali da compagnia proprio nel rispetto della considerazione che l'animale non è pericoloso di per se stesso.

La pericolosità si può declinare anche come pericolo **sanitario** verso le persone o altri animali, ma anche in questo caso vi è una discrasia tra una affermazione generica e il riferimento ad un singolo animale. Quasi ogni classe e specie animale può rientrare in un concetto generico di pericolosità, ad esempio gli animali di allevamento zootecnico, quali i bovini, possono diffondere una patologia pericolosa quale la brucellosi, solo per citare un esempio; ciò significa che ogni specie animale rientra nel principio di pericolosità dal punto di vista sanitario, pericolo che però è contemplato, sotto questo punto di vista, in senso generico poiché è sufficiente a scongiurare il pericolo sanitario che il singolo animale sia precauzionalmente protetto contro eventuali patologie, con la vaccinazione, e mantenuto evitando contagi che potrebbero infettarlo.

Anche sotto questo aspetto si ripresenta la contrapposizione tra senso generico dell'animale inteso come specie e l'individuo singolo.

La contraddizione tra legge italiana e regolamento europeo.

L'analisi precedente tra il dettato della legge italiano 150/92 e il Regolamento U. E. n. 1443/2014, mette in evidenza, come accennato, una diversa valutazione dello status del procione, dal momento che la legge italiana ne individua una pericolosità e il Regolamento europeo che ne prevede il mantenimento familiare come animale da compagnia.

Dal punto di vista applicativo se, in quanto come Medico Veterinario ufficiale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale, mi fossi trovato a dover esprimere un giudizio sul caso del procione, o di un altro singolo animale presente nei due dettati legislativi, sarei stato molto indeciso se applicare la legge italiana o chiedere chiarimenti in merito al fatto che un Regolamento europeo,

che è immediatamente applicabile senza necessità di acquisizione da parte degli stati membri con una legge specifica, permette un'altra interpretazione della presenza domestica dell'animale. Oltretutto il Regolamento europeo è successivo alla legge nazionale e ciò aumenta le perplessità circa la scelta applicativa operativa.

Si comprende che gli organi delegati all'applicazione delle leggi non devono interpretarla ma solamente applicarla, però, in questo caso, può sorgere legittimamente il dubbio che due strumenti legislativi, seppure di valenza diversa, indichino che sia possibile assumere decisioni contrastanti tra di loro poiché, ad esempio, se il Regolamento europeo ammette che il procione sia un animale d'affezione, l'operatore deve porsi il dubbio se sia corretta la decisione di procedere secondo le direttive di una legge antecedente.

Nel caso particolare vi è una doppia interpretazione da chiarire in quanto il Regolamento europeo dovrebbe avere una valenza superiore alla legge italiana ed è stato emesso in una data successiva.

Se un operatore, o più operatori, sono a conoscenza di un contrasto legislativo prima di assumere decisioni drastiche, quali il sequestro, devono necessariamente provvedere a chiarire la condizione da attribuire all'animale per evitare di indurre conseguenze gravi quali l'allontanamento che procurano danno all'animale.

La pericolosità del Procione in oggetto

Le considerazioni generali devono essere confrontate con la situazione puntuale del procione di cui all'oggetto.

Come scientificamente dimostrato l'aggressività è un comportamento individuale di difesa oppure a scopo predatorio per l'alimentazione; in alcuni casi può essere determinata da uno stato di stress cronico in quanto l'aggressività è, con altre etoanomalie quali le stereotipie, l'atassia, l'eccesso di toelettatura, il freezing, oltre a molti altri, un riconosciuto indicatore di stress.

Il procione in questione non dimostrava alcun segno di aggressività in atto verso le persone o le cose, dal momento che non è stato problematico contenerlo per prelevarlo, azione che avrebbe presentato difficoltà se l'animale fosse stato aggressivo poiché, per quanto detto in precedenza, l'aggressività è la risposta ad una minaccia e i movimenti che si fanno per prendere un animale sono dallo stesso catalogati tra le minacce alla propria essenza; l'avvicinamento, indispensabile per la cattura, viene inteso come un vero e proprio attacco. Infatti l'animale, gli animali, non giudicano in base ad una riflessione basata sul futuro, per cui, ad esempio, la persona che si avvicina non è intenzionata a porre un danno o un'offesa fisica, per loro una persona sconosciuta è sempre un possibile "nemico".

Vivendo con le persone, imparano abbastanza rapidamente a riconoscere l'essere umano, gli esseri umani, con cui convivono e a interpretare le azioni degli stessi non come una minaccia ma come una abitudine.

Quindi il procione non ha dimostrato segnali di pericolosità.

Secondariamente una possibile facile aggressività, potenziale segnale di pericolosità, come detto, si potrebbe arguire dal comportamento dell'animale, che, se in stato di stress cronico, potrebbe reagire ad uno stimolo improvviso con uno scatto aggressivo.

Non si evidenzia tuttavia alcun elemento che segnali la presenza di un qualsiasi indicatore di stress cronico, come in precedenza ricordato.

La non presenza di indicatori di stress non costituisce novità in quanto l'esperienza di vita del procione porta a rilevare che si tratta di un animale altamente socializzato e quindi assolutamente ambientato nell'ambito in cui viveva.

Si ricorda infatti che la condizione degli animali si valuta sulla base del rapporto con l'ambiente, inteso come modalità di vita; oltre all'assenza di malattie fisiche e mentali il rapporto con l'ambiente determina qualità di vita più o meno gradite. Quanto più l'animale è a suo agio nell'ambiente tanto più gradirà la sistemazione. E una buona condizione è il motivo per cui non cade nello stress.

Tutti gli animali hanno come patrimonio genetico la vita libera e l'adeguamento alla cattività avviene sulla base del principio che viene soddisfatta, se il mantenimento degli umani è corretto, l'esigenza fondamentale dell'essere vivente, cioè la possibilità di alimentarsi in quanto sostegno dell'individuo che risponde al bisogno fondamentale in grado di garantire la vita. Soddisfatto il bisogno alimentare l'animale reagisce alle diverse situazioni vitali imposte con soddisfazione o con disagio fino alla sofferenza e, per riuscire a stabilire un equilibrio con le condizioni della cattività, le esperienze comunicative sono importanti per esercitare diversi sensi – vista, olfatto, tatto, comunicazione orale – che permettono all'animale di mantenere in esercizio le attività cerebrali, impedendo il sopraggiungere della noia e dell'apatia.

Un animale, come il procione, abituato in una abitazione a contatto con una persona sviluppa modalità comunicative con la stessa che tengono attive le funzioni cerebrali, che favoriscono l'instaurarsi di un equilibrio tra l'ambiente e l'animale che riesce a vivere in un modo a lui gradito. Al contrario situazioni che non permettono l'equilibrio ambientale sono riconosciute come possibili cause di stress, che, a sua volta, oltre a essere causa di sofferenza, può favorire una facile aggressività.

Invece è assolutamente normale che il procione non avesse sviluppato aggressività, manifesta o latente, dal momento che il suo stile di vita evitava che si sviluppassero stati di stress.

La storia del procione conferma le considerazioni precedenti poiché l'essere stato adottato in giovanissima età ha determinato un forte imprinting verso la persona che lo accudiva dal momento che in un rapporto interspecifico vi è la tendenza a socializzare da parte dell'animale verso la persona umana e, se quest'ultima agisce consapevolmente in modo da assecondarlo per quanto possibile e senza procurare danno o dolore e sofferenza, la socializzazione raggiunge livelli molto alti per cui l'animale riconosce nell'essere pur diverso da sé un soggetto con cui ha un rapporto comunicativo privilegiato.

Inoltre la lunga e quotidiana comunicazione privilegiata e la presenza generano familiarità verso la persona e si determina una condizione di affettività dell'animale verso la stessa, come avviene nelle situazioni di convivenza tra esseri umani e esseri animali.

Condizione che costituisce un motivo in più per non determinare stati aggressivi nell'animale.

Conseguentemente si deve tener presente che l'allontanamento forzato dalla sua sede abituale ha comportato sicuramente una variazione nell'equilibrio dell'animale, con un cambiamento brusco del suo stile di vita, dalla famiglia ad un rifugio.

Scientificamente si rileva che il cambiamento dell'habitat costituisce per gli animali una prova importante che comporta stress.

Certamente il cambiamento di habitat del procione in questione ha generato stress e quindi sofferenza per l'animale.

La valutazione delle ricadute sul benessere e la sofferenza per l'animale in seguito alle decisioni assunte dovrebbe essere tenuta presente quando ci si riferisce a individui viventi e non a oggetti inanimati.

Le reazioni dell'animale nel nuovo ambiente andrebbero valutate con attenzione sulla base di elementi oggettivi e non semplicemente sulla base di sensazioni personali.

Per quanto concerne l'eventuale pericolo di tipo sanitario, si può affermare tranquillamente che non sussiste dal momento che l'animale era vaccinato e vivendo in una abitazione non poteva entrare in contatto con agenti patologici infettanti.

Conclusioni

La situazione generale permette una considerazione di base sul concetto di pericolosità che non è solo una questione di classe o di razza ma che deve tener conto delle caratteristiche del singolo animale, come scientificamente dimostrato.

Il procione non era assolutamente definibile come individualmente pericoloso; l'adozione in giovanissima età e l'instaurarsi di imprinting verso la persona che lo accudiva, aveva fatto

sviluppare una considerevole attività comunicativa e una condizione affettiva che ne impediva qualsiasi comportamento di aggressività pericolosa.

Dal punto di vista applicativo, come Medico Veterinario ufficiale di P.G., non avrei saputo scegliere immediatamente quale strumento legislativo applicare nel caso in questione poiché tra una legge nazionale che condanna la pericolosità in senso generale di una specie e uno strumento europeo, il Regolamento 1443/2014, che ammette la detenzione del procione come animale d'affezione avrei prima cercato di comprendere quale lo strumento legislativo avente maggiore forza giuridica.

Senza dimenticare che la condizione del benessere del singolo animale deve sempre porsi nel momento delle decisioni riguardanti esseri viventi e non oggetti inanimati.

Enrico Moriconi

Dott. Enrico Moriconi

Estratto dal Curriculum

Nato 11 02 1949, laureato in Medicina Veterinaria nel luglio 1972.

Attività lavorativa Libero professionista e poi dipendente Servizio Veterinario dall'ottobre 1986 a dicembre 2017. Consigliere regionale del Piemonte dal 2000 al 2010.

11 Pubblicazioni scientifiche - 213 relazioni in convegni ufficiali

71 consulenze e perizie di Parte Civile

100 Interviste televisive, radiofoniche e per la stampa

Libri pubblicati

1996 Enrico Moriconi "Sanato: un allevamento a rischio" ed. Legambiente, Asvep, Lav.

1997 Enrico Moriconi "Nutrirsi tutti inquinando meno" ed. Centro Documentazione di Pistoia.

1998 Enrico Moriconi "Allevamento pazzo: due anni di emergenza BSE" ed. Legambiente.

1999 Enrico Moriconi "Medicina Veterinaria e bioetica", nei Quaderni di Bioetica, ed. Macro.

2000 Enrico Moriconi "La città degli uomini e degli altri animali. Strategie di convivenza" Ed. Cosmopolis.

2000 AA.VV "Dalla Colomba alla Corrida" Enrico Moriconi "Il Medico veterinario e la misurazione del benessere" Collana del Bruco

2002 Enrico Moriconi "Le fabbriche degli animali" ed. Cosmopolis

2004. Enrico Moriconi "DNA and SPA: non più uomini non più animali". Ed. Cosmopolis

2005 Enrico Moriconi "Mangio dunque sono" in " Il cibo tra eccesso e penuria" a cura di Raffaele Florio ed. Claudiana

2008 M. Santoloci e C. Campanaro "Tutela Giuridica degli Animali " Contributo "La valutazione del dolore e della sofferenza degli animali" ed. Diritto e Ambiente.

2009 Enrico Moriconi "Cuori con la coda. Storie di veterinari e animali" ed. Cosmopolis.

2010 AA. VV. "L'animale ritrovato" ed. Progetto Vivere Vegan

2011 E. Moriconi, G. Moretti, P Castelli "Vite a 6 zampe. Convivere felicemente con i nostri cani e gatti". Ed. Cosmopolis

2012 Trattato di Biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Paola Zatti, "La questione animale" a cura di Silvana Castignone e Luigi Lombardi Vallauri Ed. Giuffrè - Contributo: E. Moriconi "Allevamenti"

2012 Vengo via con te - Fotolibro – Ed. Altea – E. Moriconi, D. Buffoli "La nostra esperienza a Green Hill".

2013 Il pianeta nel piatto, collettaneo. Contributo "Allevamenti diversi" Ed. della Decrescita.

2014 Prefazione al libro "Il primo ricettario vegan per cani" di M. Rivera Ed. Terra Nuova

2015 Introduzione al libro "Un gatto nel cuore di Torino" di J. Bossuto Ed. Il Punto

2019 E. Moriconi in collaborazione con Christiana Soccini - Il dolore degli innocenti. Il dolore nelle specie minori, anfibi, pesci, rettili, uccelli. Ed. Triskel

Attività Consulente Tecnico Ufficiale (a titolo di volontariato senza retribuzione)

- 25 10 06 Consulente Tecnico Parte Civile Trib. di Torino Proc. Pen. 6255/05 RGNR Sentenza: condanna Primo Grado a carico di Palermo Rosario (Maltrattamento animali).
- 03 09 09 Tribunale di Catania - G.I.P. Pubblico Ministero dott.ssa Carla Santocono - Perizia di Consulenza Tecnica - Procedimento penale n. 9936\09 R.G.N.R.
- 07 2009: Montecatini - Perito di Parte Civile Procedimento nei confronti del "Circo Victor". Rinvio a giudizio del proprietario Sig. Calvaruso
- Marzo 2009: Perito di Parte Civile nel Procedimento Penale Tribunale di Ravenna 02\09 R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo
- 11 09 09 Perizia di Parte Civile Procedimento di Incidente Probatorio n. 8472\08 R.G. – 02\09 R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo.
- 11 2010: Consulente Tecnico Parte Civile Tribunale di Verona, procedimento 10/00812 R.G.N.R.

- 29 12 10 Parere “Considerazioni relative allo stato di stabulazione di cavalli presso la struttura del Sig. Grisanti. Proc. Penale n. 812/10 RGNR P.M. Dott. Labia”. Avv. Emanuela Pasetto.
- 15 febbraio 2011: CTU Procura di Modena Procedimento Penale n.601/11 RGNR, a carico di Coronati Giovanni. Esito: Patteggiamento dell'indagato.
- 29.11.2013 Tribunale di Pistoia Consulente Tecnico Procedimento penale n. 2578/09 RGNR a carico di Calvaruso Vittorio (Circo Victor) Esito: 03.04.15 Condanna in Primo Grado.
- 17 01 12 Consulente Tecnico Parte Civile - Tribunale di Cuneo Proc. Penale n. 296/10 Giudice Meinardi, accusati Giordano Fratelli.
- 12 12 12 CTU per Tribunale di Padova – Procuratore Dr. Benedetto Roberti - Relazione sul Circo Medrano. R.G.N.R. 12113595. Proprietario Sig. Casartelli. 8 luglio 2016 condanna a 8 mesi con la condizionale.
- 17.12.12 CTU Tribunale di Brescia Procedimento Penale n. 148387/2012, proc Ambrogio Cassiani a carico di Green Hill. Esito: condanna in primo grado di giudizio, 23 01 2015. Confermata in Appello.
- 10.05.13 Procedimento penale n 13/007295 R.G.N.R. P.M. Dott.ssa Bianca RINALDI Giudice Monocratico Dott.ssa Cognetti. UPG per il Corpo Forestale dello Stato di Verona. Az Agr. Scapini Nicola, sita in via San Pellegrino 5 e dell'Az. Agr. “Ponte Rosso” sita in via Ponte Rosso n 2. Sede legale Isola della Scala (Vr).
- 16 05 2013 Consulente tecnico di Parte Civile . Proc. Penale n. 7373/09 RGNR Tribunale di Tivoli, avverso Calvaruso Michele, Circo Victor (condanna in primo grado 2.10.14)
- 01 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per azienda Leonello Spada, v. Figari 1, Marano di Valpolicella (Verona).
- 21 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per allevamento di uccelli da richiamo del sig. Lugoboni Livio Augusto, località Quinzano, via Tosi, Verona. Esito: disposto sequestro e spostamento animali nel dicembre 2013, rinvio a giudizio.
- 03 12 13 Ausiliario di PG Fascicolo penale 13/11633 RGNR Pm Maria Beatrice Zanotti Tribunale di Verona (allevamento suinicolo).
- 16 04 14 Consulente Parte Civile procedimento penale 08/01180 RG NR Tribunale di Verona.
- 28 05 14 Ausiliario di PG procedimento a carico Cascinale San Francesco Verona (canile). Proc. pen. n. 9667/13 RGNR Procura Verona – PM Valeria Ardito
- 03 09 14 CTU del Pm Roberta Guido. Trib Tempio Pausania – Proc. Penale 2525/14 R.G.N.R (Circo Martin)
- 12 02 2015 Ausiliario di PG con Forestale dello Stato Comando di Lanzo su Allevamento Reineri Località Bettole, Balangero.
- 05.03.2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Procedimento n. 3735/2012 R.G. n.r. Consulente Tecnico per Parte Civile. Circo Victor. Esito: condanna in primo grado).
- 19 03 2015 Tribunale di Catania Procedimento Penale 4913/10 R.G.N.R. C. Tecnico per Parte Civile.
- 25.11.2015 Ausiliario PG su nomina dal CFS di Verona, allevamento “Amico Cane” Isola della Scala V. Doltra 63. Rinvio a giudizio. 04.12.2015 Ausiliario PG, nomina CFS Verona. Perizia con parere - Proc. Pen. n. 12882/15 RGNR – PM Dott.ssa Valeria Ardito.” Amico cane”
- 26 10 2016 Procedimento Penale n. 103060 Tribunale di Asti a Carico di Caroli Desirèe, Circo Karoli per Zebre nella neve ad Alba 10/15.0.2012. Consulente Tecnico per la Parte Civile. Esito: Condanna in Primo Grado.
- 2016 Tribunale di Forlì - Procedimento Penale N.R.6399/2016 (allevamento intensivo suini)- Consulente tecnico di parte civile.
- 20 03 2017 Ausiliario PG su nomina della Polizia Locale di Genova. Ispezione Circo Martin Togni con relazione. Rinvio a giudizio RGPR 4537/17/21 Pm Dott. Sabrina Monteverde. Esito : Patteggiamento dell'imputato. Sentenza n. 1555/18 del16/04/2018 Tribunale di Genova – a carico di Martini Dario Leone Amedeo.

Dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità

Enrico Moriconi